



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	SENTENZA N. 73, 7 FEBBRAIO 2005
<b>Massima:</b>	Non è ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana in relazione al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2002 «Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari», ed in relazione alla risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002, “Direzione Centrale Gestione Tributi”, concernente il «Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all’articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 448. ... ». Ed invero i gli atti impugnati non sono idonei a ledere le prerogative costituzionale della Regione siciliana in materia finanziaria limitandosi a stabilire le modalità di versamento del contributo unificato e a disciplinare un aspetto esecutivo del procedimento di riscossione del contributo, lasciando impregiudicate le pretese regionali in ordine alla titolarità del gettito suddetto.
<b>NOTE:</b>	

**Redattore:**

